

Codice DB1413

D.D. 20 novembre 2009, n. 2666

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 88/09 relativa a interventi di sistemazione idrogeologica Rii minori in Comune di Beura Cardezza, frazione Cardezza, località Valleggia. Richiedente: Comune di Beura Cardezza (VB).**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1. di esprimere, sugli atti progettuali relativi ai lavori di “– L.R. 54/75 e 18/84 – Comune di Beura Cardezza, interventi di sistemazione idrogeologica Rii Minori in Frazione Cardezza, Località Valleggia -”, e precisamente per gli interventi:

- a) Affluente del Rio Rivo a valle della località Valleggia (prima biforcazione), intervento consistente nella sostituzione dell’attraversamento del rio minore sulla Strada Comunale e realizzazione arginatura sul tratto a monte dell’attraversamento con scogliere in pietra per meglio captare e convogliare le acque nella nuova tubazione;
- b) Affluente del Rio Rivo a valle della località Valleggia (seconda biforcazione “a monte”), intervento consistente nella sostituzione dell’attraversamento del Rio minore sulla Strada Comunale e realizzazione, prima dell’imbocco della tubazione, di due briglie in pietrame con pettine in putrelle d’acciaio ed arginature laterali;
- c) Affluente del Rio Rivo a monte della Località Valleggia, intervento consistente nella pulizia dell’alveo per un tratto di circa ml. 18,00.

redatti dall’Ing. Franco Falciola con Studio in Domodossola (Vb) alla Via Bonomelli n. 16, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione delle opere surriferite nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- Le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- Il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- L’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali

variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- Il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Il soggetto autorizzato inoltre per l'esecuzione delle opere di che trattasi, dovrà ottenere ogni ulteriore autorizzazione necessaria secondo le vigenti Leggi in materia.
3. Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore  
Giovanni Ercole